



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Angelo Mambriani

Presidente est.

Daniela Marconi

Giudice

Guendalina Alessandra Virginia Pascale

Giudice

decidendo sul reclamo iscritto al n. R.G. **9058/2025** avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 da questo Tribunale – Sezione XV civile - Specializzata in materia di impresa – in persona del G.D. Nicola Fascilla (R.G. n. 45008/2024, di seguito "l'Ordinanza"), proposto il 7 marzo 2025 da:

all'esito della discussione in camera di consiglio nel procedimento per reclamo promosso da:

Parte_1

con il patrocinio dell'avv. CICOGNA SALVATORE

RECLAMANTE

contro

Controparte_1

con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale tenuta il 10 aprile 2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c. Parte_1 (di seguito, Pt_1 ") proponeva reclamo avverso l'Ordinanza con la quale questo Tribunale ha autorizzato, in favore di [...]

Controparte_2 (di seguito, CP_3 " o la CP_4 ") il sequestro conservativo sui beni mobili e



immobili di parte reclamante o delle somme o cose alla stessa dovute nei limiti della somma di Euro 676.758,64.

A fondamento del reclamo deduceva quanto segue.

In via preliminare, reiterava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore della Camera Arbitrale di Siracusa, stante la clausola statutaria della Società che all'art. 43 prevedeva espressamente che le controversie promosse da amministratori, ovvero nei loro confronti, devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio della Camera di Commercio di Siracusa e che ogni controversia non risolta tramite la conciliazione sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, amministrato in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Siracusa, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Contestava che la clausola compromissoria – diversamente da quanto statuito nell'Ordinanza - non poteva considerarsi nulla, in quanto con l'accorpamento delle Camere di Commercio, la Camera di Commercio di Siracusa era semplicemente divenuta Controparte_5

[...], con sede principale a Catania, dotata di una propria camera arbitrale a sua volta dotata di un regolamento autonomo prodotto in giudizio.

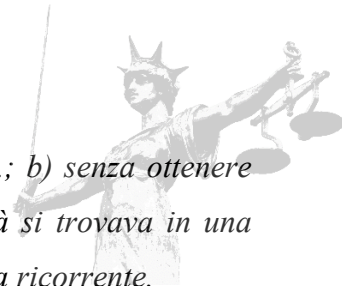
Secondo la tesi della reclamante, tale clausola compromissoria, anche prima della nomina degli arbitri, determinava comunque lo spostamento delle ordinarie regole di competenza territoriale, pattiziamente derogate nella esclusiva competenza territoriale del luogo dove deve svolgersi l'arbitrato e quindi, per il combinato disposto degli artt. 669 quinquies c.p.c. e 43 dello statuto di CP_3, doveva ritenersi esclusa la competenza di qualunque altro foro diverso dal Tribunale di Catania, sezione specializzata imprese.

In ogni caso, qualora anche in sede di reclamo il Tribunale adito avesse ritenuto la propria competenza, reiterava la richiesta di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_6 al fine di essere manlevata e garantita dalla propria compagnia assicurativa; domanda, questa, sulla quale il Giudice del cautelare non si era pronunciato.

Nel merito, rilevava che nell'Ordinanza reclamata non venivano esaminate le argomentazioni ed eccezioni dalla stessa formulate.

In particolare, in ordine al *fumus boni iuris*, il Giudice di prime cure aveva statuito che “*Nel caso in esame emergono elementi tali da far ritenere probabile la sussistenza di una responsabilità ex artt. 2392, 2393 c.c. in capo a* Parte_1 *per il danno cagionato alla società ricorrente.*

È, invero, allo stato sufficientemente provato che la resistente, nella sua qualità di amministratore di CP_3, *ha concesso finanziamenti alla* Controparte_7 *società di cui a sua volta*



era socia e amministratrice: a) senza rispettare la procedura ex art. 2391 c.c.; b) senza ottenere alcuna garanzia; c) allorquando la società beneficiaria del finanziamento già si trovava in una situazione di difficoltà finanziaria e infine d) al di fuori dell'oggetto sociale della ricorrente.

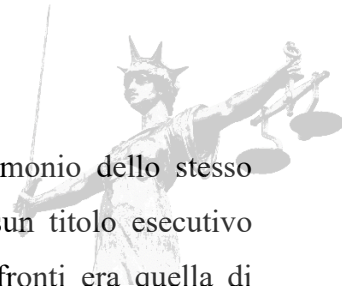
Tali circostanze risultano già sufficienti, al fine della limitata cognizione del presente procedimento cautelare, a ritenere la sussistenza di una responsabilità in capo alla resistente con obbligo della medesima a risarcire CP_3 dei danni subiti, tenuto conto che Controparte_7 essendo insolvente, non potrà restituire, nemmeno parzialmente, il prestito ricevuto (anche perché credito chirografario).

Né le difese della resistente appaiono in grado di paralizzare le pretese di CP_3, in quanto la eventuale consapevolezza anche di altri soggetti dell'operazione diretta al finanziamento potrebbe, semmai, aggiungere soggetti cui imputare il danno subito dalla società ma non escludere comunque l'esistenza di profili di responsabilità in capo all'ex amministratrice di CP_3 ”.

Rispetto alla predetta motivazione parte reclamante sosteneva che il Giudice Delegato aveva omissso di considerare che: i) nessuna impugnazione dei contratti medesimi era stata manifestata dagli altri componenti del C.d.a. come invece previsto dall'art. 2391 c.c. terzo comma, sia al momento della stipula degli accordi di finanziamento, sia, qualora in ipotesi successiva, nei novanta giorni dalla scoperta dell'operazione; ii) il finanziamento era remunerato da un interesse del 6% annuo ed era veicolato a società facenti parte del gruppo CP_3 ; iii) i problemi di liquidità che impedirono a Controparte_7 (di seguito, “MPX”) la restituzione del finanziamento nel termine contrattuale di tre mesi erano intervenute successivamente al finanziamento medesimo e non erano prevedibili al momento della sua erogazione.

L'operazione non era al di fuori dell'oggetto sociale di CP_3 che prevede espressamente che la Società possa compiere qualsiasi operazione finanziaria ritenuta necessaria o opportuna per conseguire l'oggetto sociale.

In ordine al *periculum in mora*, il Tribunale in prime cure, secondo la reclamante, ne assumeva l'esistenza ritenendo che lo stesso andava inteso non come pericolo di danno derivante dal ritardato adempimento, bensì come “pericolo da infruttuosità”, quindi contraddittoriamente ritenendo che lo stesso non doveva essere inteso come timore meramente soggettivo del ricorrente, ma concretizzarsi in dati esterni che attestassero in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendessero quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. Secondo la prospettazione della reclamante, il *periculum* di cui parla l'art. 671 c.p.c. fa riferimento alla possibile diminuzione patrimoniale del c.d. debitore, per atti volontari di dispersione (*periculum* soggettivo) o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà



del debitore (*periculum* oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori). Nella fattispecie invece nessun titolo esecutivo sussisteva nei confronti della **Pt_1** e l'unica azione intentata nei suoi confronti era quella di **CP_3**.

Insisteva pertanto per la riforma dell'Ordinanza ed il rigetto dell'avversa richiesta cautelare.

* Con comparsa del 4 aprile 2025 si costituiva in giudizio **CP_3** istando per il rigetto dell'avverso ricorso e per la conferma del sequestro conservativo ottenuto nei confronti della **Pt_1**.

A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue.

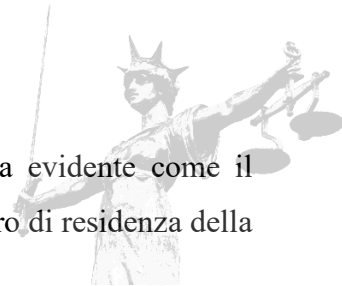
In relazione all'eccezione di incompetenza, rilevava che, come correttamente statuito nell'Ordinanza, alla luce del combinato disposto degli artt. 669-*quinques* e 818, comma 1, c.p.c., l'art. 43 dello Statuto di **CP_3** nel disporre che “*Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Siracusa che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri*” (cfr. doc. 33, fasc. primo grado ric., art. 43) “*non contempla espressamente il conferimento di poteri cautelari in capo agli arbitri*” (cfr. Ordinanza, pag. 4).

Di talché, nel caso che ci occupa, era necessario guardare solo all'art. 669 *quinquies* c.p.c.

Sul punto, infatti, osservava come “*regola del sistema è il principio per cui, anche in presenza di convenzione di arbitrato – in qualsivoglia forma compromesso, clausola compromissoria, convenzione di arbitrato in materia non contrattuale – le parti, qualora aspirino a ottenere una tutela di tipo cautelare, dovranno rivolgersi al giudice dello Stato, e ciò sia ante causam, sia nel caso in cui già penda il procedimento apud arbitros*”.

Venendo ai profili procedurali della tutela cautelare giudiziale in presenza di una convenzione di arbitrato, in merito alla competenza, il giudice al quale dovrà richiedersi il provvedimento cautelare è, ex art. 669-*quinques* c.p.c., quello “*che sarebbe stato competente a conoscere del merito*” (che invece è stato deferito in arbitri: *ibidem*, pag. 631).

Pertanto, “*sia prima dell'instaurazione del giudizio di merito apud arbitros, sia in corso di causa dovrà farsi riferimento al giudice che, secondo le regole ordinarie in punto di competenza (art. 7 e ss. cod. proc. civ.), avrebbe dovuto conoscere della controversia in assenza di convenzione*” (*ibidem*).



Ed invero, in applicazione delle regole ordinarie in punto di competenza era evidente come il Tribunale adito fosse il giudice competente per conoscere il merito, in quanto foro di residenza della resistente **Pt_1** .

Precisava che l'art. 43 dello statuto non poteva essere interpretato quale 'deroga pattizia' alla competenza territoriale per la causa di merito, sicché nella clausola invocata *ex adverso*, al netto della sua patente nullità, non vi era alcuna elezione di foro per i procedimenti cautelari.

In ogni caso, la clausola compromissoria statutaria era da ritenersi nulla in quanto individuava quale giudice una Camera Arbitrale inesistente, ossia la "Camera Arbitrale di Siracusa".

Quanto al merito, evidenziava che, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, l'Ordinanza in tema di *fumus boni iuris* era stata tutt'altro che silente, atteso che, nel rigettare le deduzioni avversarie, aveva statuito che *"le difese della resistente (non) appaiono in grado di paralizzare le pretese di CP_3, in quanto la eventuale consapevolezza anche di altri soggetti dell'operazione diretta al finanziamento potrebbe, semmai, aggiungere soggetti cui imputare il danno subito dalla società ma non escludere comunque l'esistenza di profili di responsabilità in caso all'ex amministratrice di CP_3"* (cfr. Ordinanza, pag. 5).

La condotta della **Pt_1** era censurabile non solo perché la stessa si era guardata bene dall'astenersi dal compiere un'operazione in pieno conflitto di interessi, ma altresì in quanto, in violazione dei doveri di diligenza gravanti in capo agli amministratori di società per azioni, aveva dato corso ad un'operazione ingiustificata ed estremamente dannosa per la Società.

L'aver previsto un alto tasso di interesse annuo non valeva, per definizione, a costituire alcuna garanzia per la società finanziante, la quale godeva pur sempre di un credito chirografario.

Ciò, soprattutto, in una situazione in cui il soggetto finanziato non aveva alcuna possibilità di restituire il finanziamento, né tantomeno di corrispondere gli interessi.

Nella relazione redatta dalla stessa reclamante a sostegno dell'istanza di liquidazione giudiziale depositata, in proprio, da parte di MPX (cfr. doc. 6, fasc. primo grado ric.), veniva illustrato come la crisi di liquidità della società si fosse verificata a partire dal 2022, ossia prima della concessione dei finanziamenti.

Di talché, il finanziamento era del tutto irragionevole.

Era evidente come **CP_3** da tale condotta avesse subito un ingente danno, costituito dall'impossibilità di recuperare il finanziamento concesso.



Dovevano quindi ritenersi sussistenti i presupposti per l'esperimento e l'accoglimento dell'azione sociale ex art. 2393 c.c.

Quanto al *periculum in mora*, dalla stessa giurisprudenza di merito citata dalla reclamante emergeva come il *periculum* non rilevasse solo nell'aspetto statico del patrimonio e quindi, nella sua entità, quanto piuttosto *“l'aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità della sua imminente diminuzione”* (cfr. Reclamo, pag. 7).

Nella fattispecie, la circostanza – evidenziata nell'Ordinanza – secondo cui la **Pt_1** risultava allo stato sottoposta ad altre azioni per responsabilità derivante dalla carica di amministratrice ricoperta e instaurati da soggetti terzi nei suoi confronti fossero *“ampiamente sufficienti a configurare il pericolo che, durante il periodo necessario all'ottenimento di un provvedimento favorevole, sia drasticamente diminuita la garanzia patrimoniale generica della resistente”* (cfr. Ordinanza, pag. 6).

Il tutto, peraltro, senza considerare il procedimento di liquidazione giudiziale cui era sottoposta MPX, che con ogni probabilità avrebbe generato azioni (civili o di altro tipo) nei confronti della **Pt_1**.

L'Ordinanza, pertanto, anche sul *periculum in mora* risultava ineccepibile.

* All'udienza del 10 aprile 2025 le parti insistevano nelle rispettive difese ed il Tribunale si riservava.

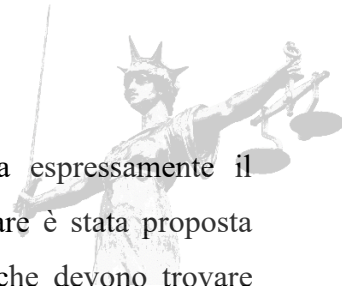
* * *

* Il reclamo è infondato.

Anzitutto, priva di pregio risulta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito.

Al riguardo, il Collegio condivide la motivazione contenuta nell'Ordinanza a fondamento del rigetto dell'eccezione.

Come noto, ai sensi dell'art. 669 quinquies c.p.c. *“Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma”*, ovvero il caso in cui le parti abbiano attribuito *“agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale*. Lo stesso art. 818 c.p.c. precisa che *“prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”*.



Orbene, tenuto conto che l'art. 43 dello statuto di CP_3 non contempla espressamente il conferimento di poteri cautelari in capo agli arbitri e che la domanda cautelare è stata proposta prima dell'instaurazione del giudizio di merito, non può dubitarsi del fatto che devono trovare applicazione in base al richiamato disposto di cui all'art. 669 *quinques* c.p.c. le regole ordinarie in materia di competenza, fra le quali *in primis* quella generale del foro del convenuto.

L'assunto di parte reclamante secondo il quale anche prima della nomina degli arbitri la clausola statutaria avrebbe determinato comunque lo spostamento delle ordinarie regole di competenza territoriale risulta confliggere con il chiaro tenore letterale della clausola medesima che nulla contempla in ordine alle misure cautelari *ante causam*.

Ne discende che, in considerazione del luogo di residenza della Pt_1 - stabilito in Bubbiano (MI), come risulta dalla visura di CP_3 in atti -, ai sensi degli artt. 669 *quinques* e 19 c.p.c. il Tribunale di Milano deve ritenersi territorialmente competente.

E ciò, come rilevato dallo stesso Giudice di prime cure, a prescindere dalla validità della clausola arbitrale sulla quale anche questo Collegio nutre comunque forti perplessità, stante la conclamata inesistenza della "Camera Arbitrale di Siracusa" testualmente ivi richiamata.

* Passando al merito, anche i motivi del reclamo risultano infondati.

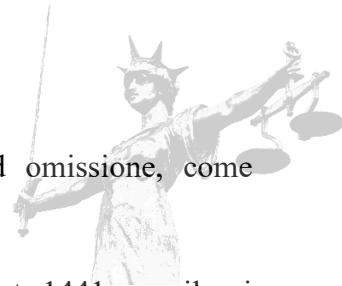
Come correttamente rilevato nell'Ordinanza, adeguatamente provato deve anzitutto considerarsi il *fumus boni iuris* dell'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. prospettata da CP_3 .

All'uopo sufficienti in tale sede risultano senz'altro gli elementi di probabile fondatezza della predetta azione già evidenziati nell'Ordinanza quali, appunto:

- ✓ L'incontestata situazione di conflitto di interessi in cui versava la Pt_1 al momento della concessione del finanziamento;
- ✓ il mancato rispetto della procedura ex art. 2391 c.c.;
- ✓ la mancata pretesa di garanzie nei confronti della società finanziata;
- ✓ la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava quest'ultima;
- ✓ l'estraneità dell'operazione di finanziamento all'oggetto sociale di CP_3 .

Orbene, tale fondatezza – accertata nei limiti della natura sommaria del procedimento cautelare - non viene minimamente scalfita dalle deduzioni svolte da parte reclamante, già oggetto di disamina nell'Ordinanza.

Segnatamente, la dedotta mancata "impugnazione" ex art. 2391, 3° comma c.c. appare all'evidenza irrilevante, tenuto conto che – a prescindere da essa - rimane comunque ferma la responsabilità



dell'amministratore per i danni derivanti alla società dalla sua azione od omissione, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 2391, 4° comma c.c.

Lo stesso dicasi con riferimento all'azione di annullamento del contratto ex art. 1441 c.c., il cui mancato esperimento legittima, comunque, la società a rivendicare nei confronti del proprio amministratore i danni in tesi patiti in conseguenza dell'operazione da questi conclusa in conflitto d'interessi.

In ogni caso, è proprio la negligente condotta posta in essere dalla *Pt_1* – concretizzatasi nell'aver stipulato il contratto di finanziamento senza dare formale notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale dell'interesse personale che aveva nell'operazione - che ha impedito sia al C.d.a sia al collegio sindacale di deliberare alcunché al riguardo; talché non si comprende quale deliberazione si potesse impugnare ex art. 2391, 3° comma c.c.

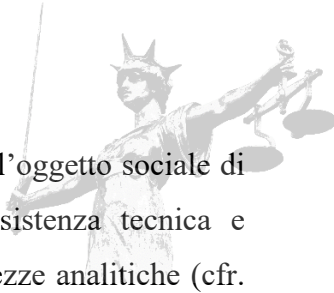
L'eventuale informale conoscenza da parte degli altri amministratori del conflitto d'interesse della *Pt_1*, come rilevato nell'Ordinanza, non esclude la sua responsabilità gestoria ma aggiunge semmai a questa quella omissiva degli altri componenti del C.d.a.

Parimenti inconferente è la circostanza che il finanziamento fosse remunerato da un interesse del 6% annuo. In tema è sufficiente rilevare che la previsione contrattuale di un interesse seppur elevato non elide l'irragionevolezza dell'operazione perché – essendo cosa ben diversa da una garanzia reale o fideiussoria da escutere in caso di inadempimento - non comporta alcuna tutela per la società finanziatrice dal rischio di non ottenere la restituzione anche del solo capitale erogato, come poi di fatto avvenuto, considerata la conclamata insolvenza di MPX posta in liquidazione giudiziale.

Smentita *per tabulas* è poi l'asserzione secondo la quale i problemi di liquidità di MPX erano emersi solo dopo l'erogazione del finanziamento e non erano in quel momento prevedibili, tenuto conto che dalla stessa relazione redatta dalla reclamante a sostegno dell'istanza di liquidazione giudiziale depositata in proprio da MPX l'emersione della crisi della società viene temporalmente collocata già nell'anno 2022, ovvero in epoca antecedente al finanziamento *de quo* (cfr. doc. 6, fasc. primo grado ric.).

A nulla rileva infine che il finanziamento fosse diretto ad una società facente parte del gruppo *CP_3*.

E' appena il caso di notare, al riguardo, che l'eventuale vantaggio patrimoniale generato in favore di una società del medesimo gruppo non giustifica minimamente il danno arrecato alla società amministrata mediante atti di amministrazione posti in violazione delle regole di correttezza e diligenza, che devono sempre e comunque presiedere l'attività gestoria.



Risulta infine pacifico che l'erogazione di finanziamenti esula dal perimetro dell'oggetto sociale di CP_3 la quale svolgeva attività di fornitura di servizi specialistici di assistenza tecnica e manutentiva ad apparecchiature ed a sistemi automatici di rilevazione di grandezze analitiche (cfr. doc. 1, fasc. primo grado ric.).

Del resto, l'asserita funzionalità del finanziamento al raggiungimento dell'oggetto sociale è smentita dalle stesse allegazioni di parte reclamante, a dire della quale *“il finanziamento serviva a porre in essere acquisizioni societarie di cui avrebbe alla fine beneficiato la stessa CP_3”* (cfr. pag. 6 del reclamo), senza peraltro specificare tali dedotti vantaggi che la società finanziatrice avrebbe potuto conseguire in relazione all'attività esercitata.

* In ordine al *periculum in mora* corretta deve ritenersi la motivazione contenuta nell'Ordinanza a fondamento della sua sussistenza.

Come noto, detto pericolo deve avere il carattere della concretezza ed attualità e può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest'ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano, dunque, presagire la possibile infruttuosità della futura esecuzione. In altri termini, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che fondatamente fa temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti ⁽¹⁾.

Tanto premesso, nell'odierna controversia il Giudice ha affermato quanto segue: *“Nel caso di specie, a fronte di una situazione patrimoniale già potenzialmente insufficiente a coprire il danno subito dalla società ricorrente, si unisce il serio pericolo che nel tempo occorrente per la conclusione del giudizio merito, la garanzia patrimoniale di Parte_1 si assottigli ancora di più.*

Invero, parte ricorrente ha prodotto:

- sub doc. 29 istanza di nomina di arbitro svolta da Controparte_2 in qualità di socio della società International Tubing & Materials Group S.r.l., ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2476 cod. civ. della resistente per € 156.160,00;

¹⁾ Cfr. Cass. civ. n. 2139 del 1998.



- sub doc. 30 domanda di mediazione da parte di CP_8 nei confronti di Parte_1 sempre per responsabilità ex art. 2476 cod. civ. per la somma indicata di € 755.000 euro;

- sub doc. 31, ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Controparte_9 contro CP_7 [...] documento che dimostra come la resistente abbia probabilmente utilizzato risorse anche di altre società per finanziare quest'ultima società, con alto rischio di ulteriori profili di responsabilità in capo a Parte_1 .

Tali circostanze risultano ampiamente sufficienti a configurare il pericolo che, durante il periodo necessario all'ottenimento di un provvedimento favorevole, sia drasticamente diminuita la garanzia patrimoniale generica della resistente”.

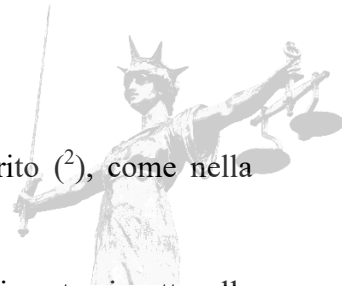
Orbene, questo Collegio condivide la suddetta motivazione, ritenendo che l'attuale incapienza del patrimonio della Pt_1 (cfr. docc. da 21 a 28 del fascicolo di primo grado ric.) rispetto al valore ingente della pretesa risarcitoria avanzata da CP_3 – già di per sé sufficiente ad integrare il requisito in esame ed ancor più se considerata unitamente alle azioni di responsabilità ex art. 2476 c.c. avviate anche da altre società dalla stessa amministrate - determina senz'altro il concreto pericolo che, nelle more del giudizio di merito, il patrimonio della debitrice possa subire diminuzioni tali da rendere infruttuoso un eventuale recupero coattivo del credito oggi *sub iudice*.

Pericolo, questo, che sussiste a prescindere dalla dedotta assenza allo stato di titoli esecutivi nei confronti della reclamante, essendo come detto già bastevole il dato oggettivo dell'insufficienza del patrimonio in relazione al credito fatto valere dalla reclamata, rispetto al quale la Pt_1 non ha offerto elementi di segno contrario.

* Inammissibile, infine, deve ritenersi la richiesta di chiamata di terzo avanzata da parte reclamante con riguardo alla propria compagnia assicurativa.

In proposito, occorre osservare che se da un canto, in linea generale, è da ritenersi ammissibile la chiamata di terzo nel procedimento cautelare, in assenza di norme che lo prevedano o lo vietino nella disciplina speciale di cui agli art. 669 *bis* e ss. c.p.c. ed in ragione della applicabilità degli istituti generali del procedimento ordinario di cognizione, dall'altro è necessaria la previa verifica di compatibilità di tale chiamata con la natura e la struttura del procedimento in esame.

In altri termini, per autorizzare la chiamata in causa occorre che la parte resistente svolga una domanda nei confronti del terzo attinente all'emanando provvedimento cautelare e non anche



quando la stessa prospetti domande che vanno formulate nel giudizio di merito ⁽²⁾, come nella specie la domanda di manleva.

Non a caso la **Pt_I** ha omesso di allegare la funzionalità della suddetta chiamata rispetto alla misura cautelare richiesta nei suoi confronti ovvero come il terzo possa essere attinto dal provvedimento cautelare.

Per tutte le su esposte ragioni, il Tribunale ritiene di rigettare il reclamo, con conseguente conferma dell'Ordinanza.

P. Q. M.

I) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata.

II) SPESE al merito.

Milano, 10 aprile 2025.

Il Presidente estensore
- *Angelo Mambriani* -

Arbitrato in Italia

²⁾ Trib. Napoli, 17 dicembre 2001.